

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare l’art. 17 e l’art. 19, comma 1, lettera r);

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 1, commi 2, 3 e 7;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante “Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”, ed in particolare l’art. 17;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante “Approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, “Modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato” anche con riferimento alle competenze del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato definite dall’articolo 23;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”, ed in particolare l’art. 3;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, ed in particolare l’art. 15, comma 01;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005 di “Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali, con riferimento alle singole strutture, dell’Avvocatura generale dello Stato”;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ed in particolare l’articolo 1, comma 318;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ed in particolare l’articolo 1, commi 171 e 172;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”, ed in particolare l’articolo 1-bis, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021, n. 214 “Regolamento recante norme per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato”;

Sentiti l’Organismo paritetico per l’Innovazione (OPI) e il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora contro le discriminazioni (CUG);

Sentito il Consiglio di amministrazione dell’Avvocatura dello Stato nella seduta del _____;

Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione, l’Amministrazione ha informato le Organizzazioni sindacali in data _____;

Visto il parere del Consiglio di Stato reso _____;

Considerata l’organizzazione proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite all’Avvocatura di Stato dalla normativa di settore vigente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta dell’Avvocato generale, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto delle previsioni del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, della legge 3 aprile 1979, n. 103, e delle altre norme di legge che disciplinano la specifica materia.

Art. 2

Criteri di organizzazione

1. Gli uffici amministrativi dell'Avvocatura dello Stato sono ordinati secondo i seguenti criteri:

- a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
- b) collegamento e coordinamento delle attività degli uffici, nel rispetto del principio di collaborazione, anche attraverso la comunicazione interna ed esterna e l'interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
- c) trasparenza, attraverso apposita struttura per l'informazione ai cittadini e alle amministrazioni, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze di funzionamento degli uffici giurisdizionali e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi e delle Istituzioni dell'Unione europea.

Art. 3

L'Avvocato generale

1. L'Avvocato generale, fatta salva ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o di regolamento, quale organo di governo dell'Istituto, esercita le funzioni di indirizzo politico-istituzionale e a tal fine assegna le risorse finanziarie al Segretario generale quale centro di responsabilità e ai Dirigenti di prima fascia, quali centri di costo. L'Avvocato generale è il titolare dell'informazione e della comunicazione istituzionale.

2. L'Avvocato generale in particolare:

- a) presiede il Consiglio di amministrazione;
- b) conferisce, con propri decreti, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, di prima fascia, quest'ultimi su proposta del Segretario generale, sottoscrivendo i relativi contratti;
- c) determina l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale a norma di leggi e di regolamenti;
- d) nomina i componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento e da altre norme, salvo che non sia diversamente stabilito;
- e) svolge le funzioni di direzione, di indirizzo e di controllo che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti;
- f) valuta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa ai propri atti di indirizzo;
- g) nomina con appositi decreti gli esperti a supporto della propria Attività di agente di governo.

3. L'Avvocato generale si avvale nella propria attività oltre che della diretta collaborazione del Segretario generale anche di alcuni servizi, quali la segreteria generale, il servizio studi e formazione professionale, il servizio di comunicazione istituzionale ed il servizio del cerimoniale.

Art. 4

Strutture di supporto all'Avvocato generale

1. Le strutture di supporto all'Avvocato generale sono:

- a) Servizio di segreteria
- b) Servizio studi e formazione professionale
- c) Servizio di comunicazione istituzionale
- d) Servizio del cerimoniale

2. Il servizio di segreteria è struttura di livello non dirigenziale ed è composta da personale individuato nell'ambito dei dipendenti di ruolo dell'Avvocatura o dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco.

3. Il servizio di cui al comma 1, lett. a) svolge attività di supporto ai compiti dell'Avvocato generale, provvede al coordinamento degli impegni dello stesso. Assiste, altresì, l'Avvocato generale negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività e i rapporti istituzionali del medesimo. Al servizio di cui trattasi può essere preposto un responsabile titolare di posizione organizzativa.

4. L'Ufficio studi e formazione professionale è struttura di livello non dirigenziale ed è costituito da avvocati o procuratori dello Stato nominati dall'Avvocato generale e coordinati dall'Avvocato generale aggiunto o da un Vice Avvocato generale. L'incarico dei componenti dura tre anni ed è rinnovabile.

5. L'Ufficio studi coadiuva l'Avvocato generale nelle seguenti attività:

- a) predisposizione delle relazioni periodiche previste dall'articolo 15 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
- b) elaborazione di studi e ricerche della normativa e della giurisprudenza rilevanti;
- c) rilevazione e analisi dell'attività parlamentare;
- d) elaborazione dei programmi di formazione e aggiornamento professionale degli avvocati e procuratori dello Stato.

6. Il servizio di comunicazione istituzionale è struttura di livello non dirigenziale che cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali dell'Avvocatura.

7. Il coordinatore del predetto servizio è nominato dall'Avvocato generale tra gli avvocati e/o procuratori e può svolgere anche il ruolo di portavoce dell'Avvocato generale, ove autorizzato da quest'ultimo, per la cura dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il servizio può avvalersi di personale amministrativo individuato tra il personale in servizio ovvero, in mancanza di adeguata professionalità, di risorse esterne nel rispetto delle previsioni normative vigenti ed in possesso di comprovata esperienza maturata sul campo delle comunicazioni istituzionali e/o dell'editoria.

8. Il Servizio del Cerimoniale è struttura di livello non dirigenziale che cura l'organizzazione e la gestione degli eventi di interesse dell'Avvocato generale.

9. Il coordinatore del predetto servizio è nominato dall'Avvocato generale tra gli avvocati e/o procuratori. Il servizio può avvalersi di personale amministrativo individuato tra il personale in servizio.

Art. 5

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dall'Avvocato generale, o da un avvocato da lui delegato per ciascuna seduta, ed è composto da:
 - a) dal Segretario generale;
 - b) dai Dirigenti di prima fascia preposti alla due direzioni generali;
 - c) da un Avvocato distrettuale;
 - d) per tutta la durata dello stesso e senza possibilità di immediata riconferma, da due Avvocati dello Stato assegnati all'Avvocatura generale dello Stato;
 - e) per tutta la durata dello stesso e senza possibilità di immediata riconferma, da un Dirigente di seconda fascia assegnato all'Avvocatura generale dello Stato;
 - f) da un Dirigente di seconda fascia assegnato ad uno degli Uffici amministrativi unici istituiti presso le Avvocature distrettuali dello Stato.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato ogni quattro anni con decreto dell'Avvocato generale. La nomina degli avvocati è disposta dall'Avvocato generale sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. I Dirigenti chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione sono designati dal Segretario generale.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio di amministrazione si pronuncia con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il segretario del Consiglio è scelto dal Segretario generale e provvede alla verbalizzazione delle sedute.

Art. 6

Responsabile per la transizione digitale

1. Il Responsabile per la transizione digitale è nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, tra gli avvocati dello Stato ritenuti idonei allo svolgimento del predetto incarico. L'incarico dura al massimo cinque anni ed è rinnovabile non più di una volta.
2. Il Responsabile per la transizione digitale cura i rapporti con le autorità e le amministrazioni che hanno competenze in ambito informatico, anche con riferimento ai processi giurisdizionali telematici, e definisce la strategia per l'assolvimento dei compiti di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le direttive dell'Avvocato generale, nell'ottica della transizione verso modalità operative digitali, in conformità alle linee di indirizzo per l'informatica nella pubblica amministrazione e, in generale, alle vigenti disposizioni in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Responsabile per la transizione digitale si avvale della Direzione generale competente.

Art. 7

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, di norma tra i Dirigenti di ruolo in servizio presso l'Avvocatura dello Stato.
2. Il RPCT svolge i compiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. A supporto del RPCT è costituita una unità organizzativa di livello non dirigenziale. Il personale assegnato è destinatario di specifica formazione.

Art. 8

Responsabile della protezione dei dati personali

1. Il Responsabile della protezione dei dati personali è nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, tra gli avvocati o i procuratori dello Stato. L'incarico dura al massimo cinque anni, al termine dei quali non può essere rinnovato.

2. Il Responsabile della protezione dei dati personali svolge i compiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 9

Organismo indipendente di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione svolge, gratuitamente, in piena autonomia le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'organismo può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività dell'Avvocatura di interesse e può richiedere ai titolari degli Uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'organismo riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. L'organismo è costituito con decreto dell'Avvocato generale ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in forma collegiale e presieduto da un vice Avvocato generale dello Stato e da due avvocati dello Stato in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico.

Art. 10

Segretario generale

1. Il Segretario generale è il vertice dell'organizzazione amministrativa e fatta salva ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o di regolamento, è titolare delle seguenti funzioni:

a) collabora direttamente con l'Avvocato generale e propone a quest'ultimo, sentiti i Dirigenti di prima fascia, le modifiche all'organizzazione degli Uffici dirigenziali non generali, nell'invarianza della dotazione organica, al fine di assicurare che il livello delle relative competenze amministrative sia costantemente adeguato agli obiettivi da perseguire ed alle esigenze di semplificazione amministrativa, con riguardo anche all'evoluzione dell'ordinamento;

b) cura l'attuazione degli indirizzi generali dell'azione amministrativa definiti dall'Avvocato generale anche attraverso l'emanazione di specifiche direttive;

c) coordina e controlla la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di pertinenza dei Dirigenti;

d) adotta le iniziative necessarie al coordinamento fra le strutture del segretariato generale e fra queste e le avvocature distrettuali;

e) sovrintende, avvalendosi dei competenti Dirigenti di prima fascia, alla organizzazione, anche logistica, degli Uffici centrali e periferici dell'Avvocatura di Stato;

f) conferisce, con propri decreti, sentiti i competenti Dirigenti di prima fascia, gli incarichi di direzione ai Dirigenti di Uffici dirigenziali di seconda fascia e sottoscrive i relativi contratti;

g) esercita il potere sostitutivo nei confronti del personale con qualifiche dirigenziali, nei casi di inerzia di questo;

h) sentiti i Dirigenti di prima fascia, determina i programmi e definisce le direttive per dare attuazione agli indirizzi dell'Avvocato generale definiti nella direttiva annuale;

i) valuta la dirigenza di seconda fascia, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi delle norme vigenti in materia, sentiti i Dirigenti di prima fascia;

j) assicura il coordinamento e la vigilanza degli Uffici amministrativi e di supporto all'attività istituzionale;

k) promuove e resiste alle liti, in rappresentanza dell'amministrazione, con il potere di conciliare e transigere, anche con riferimento alle controversie individuali di lavoro;

l) nomina i referenti informatici presso gli Uffici centrali e distrettuali;

m) valuta la dirigenza di prima fascia nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi delle norme vigenti in materia;

n) svolge ogni altro compito attribuitogli da disposizioni di legge, da regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro.

2. Sono poste alle dirette dipendenze del Segretario generale le seguenti strutture:

a) Segreteria generale e degli organi collegiali;

b) Ufficio di collaborazione professionale, archivio, servizio esterno, servizi ausiliari.

3. Il Segretariato generale costituisce a fini contabili centro di responsabilità amministrativa.

Articolo 11

Segreteria generale e degli organi collegiali

1. Alle dirette dipendenze del Segretario generale opera la segreteria generale, cui sono addette unità di personale della dotazione organica dell'Avvocatura generale che attendono agli adempimenti connessi alle competenze istituzionali del segretariato.

2. Il personale del predetto Ufficio opera anche quale Segreteria degli organi collegiali, cui sono addette unità di personale che curano gli adempimenti relativi al funzionamento del Comitato consultivo, del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e del Consiglio di amministrazione.

Articolo 12

Collaborazione professionale, archivio, servizio esterno e servizi ausiliari

1. L'Ufficio di collaborazione professionale, archivio, servizio esterno e servizi ausiliari è struttura di livello dirigenziale non generale che coadiuva il Segretario nelle seguenti attività:

a) segreteria di avvocati e procuratori;

b) redazione materiale di atti e lettere, espletamento delle attività telematiche di gestione e deposito di atti e documenti e di notificazione di atti e provvedimenti;

c) adempimenti interni ed esterni in materia di: notificazione di atti e provvedimenti, depositi, ricerche e altri incombeni presso le cancellerie e segreterie delle autorità giudiziarie; acquisizione e lavorazione sentenze o altri provvedimenti decisorii; agenda e scadenziere;

d) gestione dei fondi spesa degli enti ed altri soggetti patrocinati e attività consequenziali e relativo rendiconto con il supporto degli Uffici della Direzione generale per le risorse finanziarie;

e) adempimenti connessi alle attività istituzionali di competenza dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;

f) gestione del protocollo in entrata e impianti: adempimenti e lavorazioni relativi ad atti notificati, corrispondenza in arrivo, impianto affari;

g) gestione del protocollo in uscita: adempimenti e lavorazioni relativi alla corrispondenza in partenza;

h) gestione dei servizi di carattere generale a supporto delle attività istituzionali, ed in particolare, del servizio corrispondenza, del servizio automobilistico, del servizio cassa, del servizio di portineria e custodia, degli archivi, della telefonia, della fotoriproduzione e della stampa.

2. Per la gestione dell'Ufficio di cui al comma 1 possono essere individuati dal Segretario generale nei limiti delle risorse a tal fine disponibili preposti responsabili titolari di posizione organizzativa.

Art. 13

Uffici di livello dirigenziale generale

1. L'Avvocatura è articolata a livello centrale in due Uffici di livello dirigenziale generale, ciascuno dei quali costituenti centro di costo, di seguito indicati:

- a) direzione generale per le risorse umane, per la formazione e affari generali;
- b) direzione generale per le risorse finanziarie, contratti e sistemi informativi.

2. Nell'ambito delle direzioni di cui al comma 1, sono individuati gli Uffici di livello dirigenziale non generale di cui agli articoli 13 e 14.

3. L'Avvocatura è articolata, a livello periferico, da n. 25 Avvocature distrettuali di cui al successivo art. 15.

Art. 14

Direzione generale per le risorse umane, per la formazione e affari generali

1. La direzione generale per le risorse umane, per la formazione e affari generali svolge le funzioni e i compiti di spettanza dell'Avvocatura nei seguenti ambiti:

- a) attuazione delle politiche relative al personale dell'Avvocatura;
- b) raccolta e conservazione della normativa interna e degli atti relativi agli affari di Segreteria generale;
- c) relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- d) programmazione e pianificazione strategica dell'attività amministrativa dell'Avvocatura dello Stato, anche mediante la predisposizione del piano della performance e la redazione della relazione annuale sulla performance e della direttiva annuale dell'Avvocato generale sull'azione amministrativa;
- e) misurazione della performance e dei risultati dell'attività amministrativa, anche in funzione di supporto dell'organismo indipendente di valutazione;
- f) elaborazione e attuazione del piano di reclutamento e formazione del personale amministrativo in raccordo con gli indirizzi forniti dal Segretario generale;
- g) elaborazione e attuazione del piano di reclutamento del personale togato in raccordo con gli indirizzi forniti dall'Avvocato generale e dal Segretario generale;
- h) ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative del personale dell'Avvocatura;
- i) amministrazione del personale togato e amministrativo;
- j) cura delle relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale per il personale amministrativo dell'Avvocatura;
- k) coordinamento ed emanazione di indirizzi alle Avvocature distrettuali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale amministrativo dell'Avvocatura;
- l) attuazione dei programmi per la mobilità del personale;

- m) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Avvocatura e al personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato;
 - n) gestione contabile delle competenze del personale togato e amministrativo;
 - o) adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo del personale dell'Avvocatura e a fornire consulenza alle procure distrettuali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;
 - p) supporto alla gestione del contenzioso concernente il personale dell'Avvocatura;
 - q) supporto all'Ufficio procedimenti disciplinari relativi al personale amministrativo dell'Avvocatura;
 - r) cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità dirigenziale dei Dirigenti prevista dall'articolo 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - s) cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale e amministrativo-contabile del personale dell'Avvocatura;
 - t) supporto al Segretariato generale per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
 - u) attività di coordinamento e consulenza relativamente alla gestione delle strutture periferiche;
 - v) ricezione, protocollo e smistamento della corrispondenza di propria competenza.
2. La direzione di cui al comma 1 si compone di n. 3 Uffici di livello dirigenziale non generale, così denominati:
- Ufficio I – personale amministrativo e trattamento economico
 - Ufficio II – personale togato e trattamento economico
 - Ufficio III – affari generali, formazione, performance e disciplina
3. La definizione delle competenze di ogni Ufficio è disciplinata con successivo atto dell'Avvocato generale.

Art. 15

Direzione generale per le risorse finanziarie, contratti e sistemi informativi

1. La direzione generale per le risorse finanziarie svolge le funzioni e i compiti di spettanza dell'Avvocatura nei seguenti ambiti:
- a) supporto alla definizione della politica finanziaria dell'Avvocatura e cura della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza, rilevazione del fabbisogno finanziario dell'Avvocatura avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali e coordinamento dell'attività di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;
 - b) predisposizione dello stato di previsione della spesa dell'Avvocatura, delle operazioni di variazione e assestamento, supporto alla redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo, sentito il Segretario generale ed in attuazione delle direttive dell'Avvocato generale;
 - c) predisposizione degli atti relativi all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di costo e di spesa delegata in favore delle procure distrettuali;
 - d) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;
 - e) gestione unificata delle spese strumentali dell'Avvocatura, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
 - f) gestione del pagamento delle spese processuali, del risarcimento dei danni e degli accessori relativi al contenzioso inerente all'Avvocatura;

- g) gestione delle fatture e liquidazione delle spese di competenza dell'Avvocatura;
- h) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività strumentali, alle attività contrattuali e convenzionali dell'amministrazione, compresi gli affidamenti anche in favore di soggetti in *house*, nonché quelli afferenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete;
- i) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
- j) pianificazione, gestione, sviluppo e monitoraggio del sistema informativo, ivi compresa la rete intranet di intesa con il Responsabile della transizione digitale;
- k) promozione di progetti e di iniziative comuni nell'area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- l) cura dei rapporti con l'Agid - Agenzia per l'Italia digitale, anche per quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati;
- m) gestione della rete di comunicazione dell'Avvocatura, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica e i servizi di interconnessione con altre amministrazioni;
- n) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'Avvocatura, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;
- o) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo, anche attraverso l'implementazione delle misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali di intesa con il Responsabile della transazione digitale e del Responsabile del trattamento dei dati;
- p) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale dell'amministrazione;
- q) servizio di statistica;
- r) servizio di biblioteca, di banche dati professionali e acquisto di libri;
- s) adempimenti per la stampa o copia delle pubblicazioni di servizio;
- t) supporto per la pubblicazione della rassegna stampa dell'Avvocatura dello Stato;
- u) gestione del piano generale di organizzazione per il funzionamento delle sedi centrali e periferiche della Avvocatura su tutto il territorio nazionale;
- v) predisposizione ed aggiornamento del piano triennale dei lavori e dell'acquisizione di beni e servizi, in applicazione degli atti di indirizzo dell'Avvocato generale e del Segretario generale;
- w) attività di coordinamento e consulenza relativamente alla gestione delle strutture periferiche;
- x) monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie relativa alla spesa delegata;
- y) liquidazione e recupero onorari di competenza dell'Avvocatura;
- z) rendicontazione e riparto degli onorari di competenza dell'Avvocatura;
- aa) riparto e liquidazione dei compensi affluiti al fondo perequativo degli avvocati e procuratori dello Stato e al fondo perequativo del personale amministrativo;
- bb) gestione dei servizi del consegnatario e magazzino nonché del cassiere;
- cc) gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e dei relativi impianti tecnologici;
- dd) coordinamento degli adempimenti connessi alla disciplina in materia di sicurezza sul luogo di lavoro su tutto il territorio nazionale;
- ee) rilevamento, analisi e gestione delle esigenze logistiche degli Uffici centrali e distrettuali ed attuazione delle misure atte al soddisfacimento delle stesse;
- ff) rapporti con l'Agenzia del demanio;
- gg) ricezione, protocollo e smistamento della corrispondenza di propria competenza.

2. Il Dirigente di prima fascia preposto alla presente direzione generale è individuato quale datore di lavoro secondo la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro. In tale veste vengono riconosciuti al medesimo tutti i poteri autonomi decisionali e di spesa necessari per l'espletamento della funzione attribuita.

3. La Direzione di cui al comma 1 si compone di n. 4 Uffici di livello dirigenziali non generale, così denominati:

- Ufficio I – bilancio e liquidazione
- Ufficio II – risorse informatiche e statistica
- Ufficio III – contratti, acquisti ed economato
- Ufficio IV – recupero crediti e riparto onorari

4. La definizione delle competenze di ogni Ufficio è disciplinata con successivo atto dell'Avvocato generale.

Art. 16

Avvocature distrettuali

1. Gli Avvocati distrettuali, fatta salva ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o regolamento, svolgono le seguenti funzioni:

a) definiscono, in esecuzione delle direttive adottate dall'Avvocato generale, gli obiettivi e i programmi da attuare nell'ambito delle rispettive Avvocature distrettuali, indicandone la priorità. A tal fine adottano ogni anno le direttive generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione, anche sulla base delle proposte formulate, dal Dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico;

b) richiedono, anche su proposta del Dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale, il contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali delle rispettive Avvocature distrettuali;

c) esercitano, anche avvalendosi del Dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale, la sorveglianza sull'andamento dei servizi ed effettuano la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite ai sensi della lettera a);

d) dispongono in ordine all'adeguamento dell'orario di servizio alla specifica realtà locale, tenuto conto dei criteri generali determinati dal Segretario generale.

2. Gli Avvocati distrettuali sono responsabili dell'attuazione delle direttive ad essi impartite dall'Avvocato generale. Entro il 30 aprile di ogni anno presentano all'Avvocato generale una relazione complessiva sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Presso ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato opera l'Ufficio amministrativo unico, di livello dirigenziale non generale, per la gestione unificata di tutti i servizi e le attività di competenza dell'Avvocatura, comunque nei limiti della vigente dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale. A detti Uffici sono assegnate le funzioni di cui al successivo comma 4, da esercitarsi, nell'ambito di ciascun distretto, in attuazione delle direttive di secondo livello impartite, sentito il Segretario generale, dalle Direzioni generali competenti per materia.

4. Al Dirigente dell'Ufficio unico amministrativo, oltre alle competenze previste da disposizioni legislative e regolamentari sono assegnate le seguenti attività:

- a) gestione del protocollo di ingresso e uscita dell'Avvocatura di competenza;
- b) gestione del personale amministrativo;
- c) organizzazione dei servizi di competenza;
- d) gestione delle attività di competenza del funzionario delegato in materia di spesa delegata;
- e) gestione dei servizi del consegnatario e magazzino nonché del cassiere;
- f) gestione dei servizi di carattere generale a supporto delle attività istituzionali;

g) programmazione e rendicontazione della spesa delegata, seguendo le direttive fornite dalla Direzione generale competente;

h) valutazione del personale amministrativo, sentito l'Avvocato distrettuale per la parte di competenza;

i) attuazione delle misure nei limiti della spesa delegata assegnata in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, osservando le direttive impartite dal Datore di lavoro;

j) liquidazione delle spese di competenza della distrettuale;

k) recupero e rendicontazione degli onorari di competenza dell'Avvocatura distrettuale;

l) espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture nei limiti della spesa delegata, procedendo alla sottoscrizione dei relativi contratti.

Art. 17

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale delle Direzioni generali e alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei direttori generali interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto dell'Avvocato generale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 18

Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e non dirigenziale dell'Avvocatura sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative, l'Avvocato generale con proprio decreto effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'Avvocatura.

3. Il decreto è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 19

Disposizioni transitorie e finali

1. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e i provvedimenti di attribuzione della titolarità degli organi e degli uffici in corso di efficacia alla medesima data sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, le strutture già esistenti proseguono lo svolgimento delle ordinarie attività con le risorse umane e strumentali loro assegnate dalla normativa vigente.

2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021, n. 214 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, _____

Il Presidente del Consiglio dei ministri